

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI V.A.S.....	4
1.3	MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO (ALLEGATO 1R DGR 10 NOVEMBRE 2010 N.9/761)	7
1.4	CONTENUTI E STUTTURA DEL DOCUMENTO.....	10
2	CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE	13
2.1	OBIETTIVI DI SVILUPPO DELL'AZIENDA E RAGIONI DELLA PROPOSTA.....	13
2.2	LA PROPOSTA DI VARIANTE DI P.R.G. VIGENTE	14
2.3	LOCALIZZAZIONE PUNTUALE DELLA VARIANTE.....	14
2.4	INQUADRAMENTO URBANISTICO.....	15
2.5	DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ENTEROGERMINA.....	21
3	RAPPORTI CON IL QUADRO DEI VINCOLI E DEGLI INDIRIZZI SOVRAORDINATI.....	27
3.1	VINCOLI NATURALISTICI.....	27
3.2	VINCOLI PAESAGGISTICI.....	27
3.3	VINCOLI FORESTALI.....	28
3.4	INDIRIZZI DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE.....	35
3.4	VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP DI VARESE	36
4	CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE.....	41
4.1	CARATTERISTICHE DELLE AREE E COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE.....	41
4.2	POTENZIALI EFFETTI ATTESI	42
4.3	IMPATTI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE	44
4.4	IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO	45
4.5	DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA.....	45
4.6	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE: MIGLIORAMENTO DELL'INSERIMENTO PAESAGGISTICO	46
5	CONCLUSIONI	47
5.1	REQUISITI DI VALENZA LOCALE DELLA VARIANTE.....	47
5.2	CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DELLA VARIANTE DALLA PROCEDURA DI VAS.....	48
6	ALLEGATI CARTOGRAFICI:.....	49

COMUNE DI ORIGGIO-PROVINCIA DI VARESE

Sanofi Aventis S.p. A.:

Proposta di Variante urbanistica attraverso l'istanza di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.:

Rapporto preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti significativi

Dir. 2001/42/CE, D.Lgs 152/2006 e s.m.i, L.R. 12/2005 e s.m.i.

Relazione.doc

1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Proponente, ovvero la ditta Sanofi Aventis, ha presentato presso gli uffici del comune di Origgio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. e dell'art.97 della L.R. 12/2005 e s.m.i., una proposta di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per la completa realizzazione di un ampliamento dell'insediamento produttivo sito in Via Europa 11, in parte in Variante alle previsioni del PRG vigente, acquisita al protocollo comunale in data 3 novembre 2010 n. 19038.

Il presente elaborato contiene il "Rapporto preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti significativi" (d'ora in avanti Rapporto preliminare) relativo alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente.

Il documento, in riferimento ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs 152/2006 (che ricalca l'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE), verifica la coerenza della azioni previste dalla proposta di SUAP con i riferimenti di sostenibilità ambientale e con gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni della pianificazione sovraordinata, definiti per l'ambito territoriale in cui ricade la variante, e individua quali possono essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite e quali debbano essere le specifiche risposte di miglioramento o mitigazione da associarvi.

Tale base conoscitiva e valutativa si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS, chiamate a decidere quale esito procedurale assegnare alla Variante: esclusione o avvio del procedimanto completo di VAS.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI V.A.S.

1.2.1 NORMATIVA COMUNITARIA: LA DIRETTIVA 2001/42/CE

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) è stata introdotta dalla "**Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e approvazione di piani e programmi con potenziali effetti significativi sull'ambiente, al fine di promuoverne uno sviluppo sostenibile.

1.2.2 NORMATIVA NAZIONALE : IL D.LGS 152/2006

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva 2001/42/CE solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** "**Norme in materia ambientale**".

I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** "**Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale**" e per ultimo con il **D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

1.2.3 NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA: LA LEGGE 12/2005

A livello regionale, la disciplina assunta in materia di VAS sui piani e programmi è stata introdotta dalla **L.R. 11 marzo 2005 n.12** "**Legge per il Governo del Territorio**".

Di seguito si elencano tutti i riferimenti della normativa regionale in materia di VAS:

- Con L.R. 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; il comma 1 dell'art. 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

- Il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- A seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto ha proceduto alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
- La Giunta regionale con provvedimento in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS";
- in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la "Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351";
- in data 26 febbraio 2009, con atto n. 8/8950, la Giunta ha approvato la "Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)";
- in data 30 dicembre 2009, con atto n. 8/10971, la Giunta ha approvato "il recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli".
- in data 10 novembre 2010, con atto n.9/761, la Giunta ha approvato la Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

1.2.4 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS è effettuato in riferimento all'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 della D.C:R. VIII/351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi".

A livello di normativa nazionale, il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS è effettuato in riferimento **all'art.12 del D.lgs 152/2006** e s.m.i. che stabilisce che: 1 Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

L'art. 6 (commi 3 e 3 bis) del D.Lgs 152/2006 stabilisce che 3-per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3 bis-L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

L'art 6 comma 2 cita che fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

A livello di normativa regionale, per il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS si fa riferimento al **punto 5.9 dell'Allegato 1 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" alla DCR VIII/351 del 13 marzo 2007** di seguito riportato: *la verifica di esclusione (screening) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, secondo le indicazioni seguenti:*

- a tal fine l'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva;

- alla conferenza di verifica, convocata dall'autorità procedente, partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, consultati e gli enti territoriali interessati;

- la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che si esprime in merito ai criteri di cui all'allegato II della direttiva;

- l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS.

Il punti 4.6 e 4.7 degli Indirizzi generali (D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351) definiscono:

4.6-Per i Piani/Programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento della Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull'ambiente.

4.7-Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente.

1.3 MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO (ALLEGATO 1R DGR 10 NOVEMBRE 2010 N.9/761)

Ai fini della presente Verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla proposta di variante urbanistica tramite SUAP, la procedura di riferimento seguita è quella contenuta nell'allegato 1r della DGR 10 novembre 2010 n. 9/761 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Sportello Unico delle Attività Produttive.

Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:

a. ricade nel "Settore della destinazione dei suoli" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali)

In particolare il punto 2.2 dell'allegato 1 r definisce l'ambito di applicazione della Verifica di Assoggettabilità alla VAS: *la Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:*

a) *SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali) (è il caso in esame)*

b) *SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.*

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Il punto 5 dell'Allegato 1 r, di seguito illustrato, definisce le modalità per determinare la verifica di assoggettabilità a VAS di una variante tramite Sportello Unico.

1.3.1 LE FASI

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale:

1. avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettamento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;
9. CdSc comunale con esito positivo;
10. deposito e pubblicazione della variante;
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
13. gestione e monitoraggio.

1.3.2 AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La verifica di assoggettabilità dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata a cura del responsabile del procedimento mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento del Suap.

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web e sul BURL (se previsto per legge).

1.3.3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

1.3.4 MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E AVVIO DELLA VERIFICA

L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno 30 giorni il Rapporto preliminare della proposta di Suap e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente.

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il Rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente

1.3.5 CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

1.3.6 DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità precedente, esaminato Rapporto preliminare della proposta di Suap e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Suap al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso. La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità precedente, nella fase di elaborazione del Suap, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione. L'adozione e/o approvazione del Suap dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

1.3.7 INFORMAZIONE CIRCA LE CONCLUSIONI ADOTTATE

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas. L'autorità precedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 1.3.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Suap adottato e/o approvato.

1.4 CONTENUTI E STUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente Rapporto preliminare, come già detto in precedenza, è redatto in riferimento a quanto richiesto dall'art.12 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal punto 5.9 della DCR VIII/351 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano (nel caso specifico della proposta di Variante urbanistica al PRG vigente.). I contenuti sono sviluppati in riferimento ai *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi* di cui all'art.12 dell'Allegato I al decreto (che ricalca l'allegato II della Direttiva 2001/42/CE). Nella tabella seguente si riportano i riferimenti ai capitoli del presente Rapporto preliminare ove individuare le "risposte" ai diversi criteri dell'Allegato II alla Direttiva.

Criteri Allegato I D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Allegato II Direttiva 2001/42/CE)	Rapporto preliminare
<u>1-Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</u>	
in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Cap. 2

COMUNE DI ORIGGIO-PROVINCIA DI VARESE

Sanofi Aventis S.p. A.:

Proposta di Variante urbanistica attraverso l'istanza di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.:

Rapporto preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti significativi

Dir. 2001/42/CE, D.Lgs 152/2006 e s.m.i, L.R. 12/2005 e s.m.i.

Relazione.doc

in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Cap 3
la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	Cap. 4
problemi ambientali pertinenti al piano	Cap. 4
la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale (ad esempio piani e programmi connesse alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	<i>Il SUAP non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente</i>
<u>2-Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</u>	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Cap. 4
carattere cumulativo degli impatti	Cap. 4
natura transfrontaliera degli impatti	<i>Il SUAP non induce impatti di natura transfrontaliera</i>
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Cap.4
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	Cap. 4
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 	Cap. 4
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Cap. 4

TAB.1.4.1 – CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI

Il Rapporto preliminare si articola nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (Capitolo I-Introduzione);
- i richiami generali alle previsioni progettuali d'intervento ed i contenuti di variante urbanistica, come dettagliati negli elaborati di progetto cui si rimanda (Capitolo II- Caratteristiche della proposta di Variante urbanistica);
- la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (Capitolo III- Il quadro dei vincoli e degli indirizzi sovraordinati);
- la stima dei possibili effetti ambientali correlabili all'intervento (Capitolo IV- Descrizione degli effetti ambientali e delle aree interessate dalla variante ed interventi di mitigazione);
- le valutazioni finali circa l'esclusione dell'ambito in esame dalla procedura di VAS (Capitolo V- Conclusioni).

2 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

2.1 OBIETTIVI DI SVILUPPO DELL'AZIENDA E RAGIONI DELLA PROPOSTA

Nel corso del 2006 il Sito produttivo di Sanofi Aventis in Origgio è stato coinvolto nello sviluppo di un importante progetto relativo alla costruzione di un nuovo e dedicato stabilimento per la produzione di **Enterogermina®** (EG), farmaco antidismicrobico intestinale a base di *Bacillus clausii*. La nuova unità produttiva è organizzata su un'area di circa 3.500 mq, con un nuovo impianto che consente la produzione di un massimo di 150 milioni di flaconi all'anno.

Il progetto rappresenta un'opportunità per Origgio, destinato a diventare il principale fornitore di EG sia per il mercato locale che per quello internazionale: nel 2008–2012 è prevista una crescita costante del numero di fiale prodotte ad Origgio, che dovrebbero incrementare la quota di produzione attuale, con un netto aumento in termini di esportazioni.

Sanofi Aventis sta inoltre sviluppando nuove strategie per l'evoluzione del brand EG che prevedono:

- un aumento dei volumi di EG ampolle;
- l'introduzione di forme farmaceutiche solide: EG in sachet e in capsule.

In particolare, per l'inserimento di tali produzioni è previsto l'ampliamento dell'edificio esistente adibito alla produzione di EG, che non trova attualmente piena conformità allo strumento urbanistico vigente P.R.G. del comune di Origgio per via di uno spigolo ricadente in zona E2 (agricola di coltivazione). A seguito di tale ampliamento si rende inoltre necessaria la sistemazione della viabilità interna all'insediamento produttivo, anch'essa in parte ricadente in zona agricola, che tenga in considerazione anche l'ipotesi di un ulteriore futuro ampliamento.

Infatti per garantire adeguate possibilità di sviluppo e consolidamento assecondando e favorendo l'attuale positivo trend di crescita, si rendono necessari nuovi spazi operativi ove poter collocare eventuali nuovi ampliamenti dell'unità produttiva EG, soprattutto nella attuale delicata situazione di mercato dove è indispensabile programmare consistenti investimenti ad alto contenuto tecnologico – innovativo e con spiccate caratteristiche di qualità globale e sostenibilità ambientale.

Da qui la necessità di reperire una sufficiente ed idonea area, anche se con destinazione inizialmente non compatibile (agricola) ove localizzare il completamento delle espansioni produttive proposte, utilizzando allo scopo un sedime già nella disponibilità della società e ricorrendo ad una procedura "speciale" (S.U.A.P.) prevista dall'attuale normativa per procedere con un apposito progetto in variante al P.R.G, unificare le procedure attuative, snellire ed accelerare il procedimento, nonché superare le eventuali problematiche urbanistico-attuative riscontrate.

2.2 LA PROPOSTA DI VARIANTE DI P.R.G. VIGENTE

La proposta di variante consiste dunque nella trasformazione di destinazione d'uso da zona E2 (agricola di coltivazione) a zona D3 (nuove espansioni produttive) di un'area di proprietà della Sanofi–Aventis per una superficie totale di circa 4500 mq.

In particolare il progetto di espansione, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali allegati all'istanza di verifica di assoggettabilità K254-30 N-01-0001 rev b del 16-12-2010 (Planimetria generale-Definizione linea dividente-zonizzazione urbanistica) e K254-30-C-01-1150 revisione A del 14/12/2010 prevede:

- l'ampliamento verso ovest dell'edificio esistente adibito alla Produzione Farmaceutica E.G. (produzione e confezionamento Enterogermina) per una superficie coperta di mq 1316,40 il cui spigolo rivolto a sud ovest ricade in zona agricola E2 mentre la rimanente superficie ricade in zona D3 (nuove espansioni produttive);
- realizzazione di magazzino adibito a prodotti finiti (per una superficie coperta di mq 196,42) interamente compreso in zona D3 (nuove espansioni produttive);
- riorganizzazione generale della viabilità interna nella parte sud-ovest dell'insediamento produttivo da realizzarsi in parte in zona agricola ed in parte in zona produttiva, a servizio del nuovo ampliamento ed in considerazione di nuovi ulteriori futuri ampliamenti.

2.3 LOCALIZZAZIONE PUNTUALE DELLA VARIANTE

Il complesso produttivo di Sanofi Aventis in questione si colloca in via Europa 11, nella parte meridionale del territorio comunale di Origgio, in provincia di Varese, al confine con Lainate (provincia di Milano) e a ridosso dell'Autostrada dei Laghi A9.

L'area interessata dalla proposta di variante, come si può vedere dalla foto aerea riportata nell'**Allegato 1** "**Localizzazione puntuale della variante al PRG**" alla presente relazione, si colloca a sud ovest del complesso esistente.

2.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Al momento della predisposizione della presente relazione, nel comune di Origgio risulta ancora vigente il Piano Regolatore Generale (PRG).

Urbanisticamente l'area interessata dalla proposta di variante urbanistica è classificata come zona E2 "agricola di coltivazione", situata al confine con una zona D3 "nuove espansioni produttive" normate rispettivamente dall'art. 27 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito riportati.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con la *Tavola 15/D Azzonamento e viabilità* della Variante parziale vigente (Zona T) del PRG è raffigurata nell'**Allegato 2 "Estratto da PRG di Origgio-Azzonamento e viabilità"** alla presente relazione.

Di seguito si riporta l'art. 27 delle Norme.

2.4.1 ART. 27 ZONA E2 AGRICOLA DI COLTIVAZIONE

27.1 - Destinazione d'uso

Attività agricola di conduzione del fondo, residenza dell'imprenditore e dei dipendenti dell'azienda, agriturismo, nonché le attrezzature e infrastrutture produttive per l'allevamento, la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli.

Tutte le funzioni non esplicitamente indicate, come tali sono da intendersi escluse .

27.2 - Indici urbanistici ed edilizi

a) Edifici residenziali:

I.f.) mass. 0,06 mc./mq.

su terreni a coltura orticola o floricola specializzata

mass. 0,01 mc./mq.

per un massimo di 500 mc. per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato -pascolo permanente

mass. 0,03 mc./mq.

sugli altri terreni agricoli.

H) mass. 7m.

D.s.) D.c.) D.f.) come stabilito agli articoli 7/8/9

b) Edifici attinenti alla produttività agricola e all'allevamento degli animali, bovini, ovini ed equini :

(con esclusione degli allevamenti suinicoli, avicoli e cunicoli per i quali valgono prescrizioni particolari)

S.m.) min. 30.000 mq.

R.c.) mass. 10% della superficie aziendale (ad eccezione delle serre che possono raggiungere un R.c. massimo del 40%)

H) mass. 7 m. (escluse maggiori altezze necessarie a silos e volumi tecnici a condizione che venga ridotto al minimo l'impatto ambientale)

D.s.) min. 20 m. dalle strade Statali, Provinciali e Comunali ;
min. 10 dalle strade interpoderali agricole;

D.c.) min. 50 m. dai confini di aree a carattere non rurale (anche quando vi è interposta strada) ;

min. 15 dai confini di aree a carattere rurale (anche quando vi è interposta strada) ;

D.f.) min. 50 m. dai fabbricati posti in area a carattere non rurale ;

min. 30 m. dai fabbricati residenziali posti in aree a carattere rurale ;

min. 10 m. dai fabbricati rurali posti in aree a carattere rurale ;

c) Edifici per l'allevamento dei suini:

(per un massimo consentito di 15 capi per azienda agricola)

S.m.) min. 30.000 mq.

R.c.) mass. 1% della superficie aziendale

H) mass. 4 m.

D.s.) min. 20 m. dalle strade Statali, Provinciali e Comunali ;

min. 10 m. dalle strade interpoderali agricole;

D.c.) min. 100 m. dai confini di aree a carattere non rurale (anche quando vi è interposta strada) ;

min. 15 dai confini di aree a carattere rurale (anche quando vi è interposta strada) ;

D.f.) min. 100 m. dai fabbricati posti in aree a carattere non rurale ;

min. 30 m. dai fabbricati residenziali posti in aree a carattere rurale ;

min. 10 m. da fabbricati rurali posti in aree a carattere rurale ;

d) Edifici per allevamenti avicoli e cunicoli:

(per un numero di capi d'allevamento dell'azienda non superiori alle 300 unità)

S.m.) min. 30.000 mq.

R.c.) mass. 2% della superficie aziendale

H) mass. 4 m.

D.s.) min. 20 m. dalle strade Statali, Provinciali e Comunali ;

min. 10 m. dalle strade interpoderali agricole;

D.c.) min. 100 m. dai confini di aree a carattere non rurale (anche quando vi è interposta strada) ;

min. 15 m. dai confini di aree a carattere rurale (anche quando vi è interposta strada) ;

D.f.) min. 100 m. dai fabbricati posti in aree a carattere non rurale ;

min. 30 m. dai fabbricati residenziali posti in aree a carattere rurale ;

min. 10 m. da fabbricati rurali posti in aree a carattere rurale ;

e) Sono inoltre consentite attività di vendita e commercializzazione di prodotti e attrezzature agricole, zootecniche, florovivaistiche non direttamente connesse all'attività principale per un massimo di 500 mq. S.l.p. di vendita.

27.3 - Modalità d'intervento

a) Autorizzazione edilizia per gli interventi tipo b), c) Legge 457 e secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1982 n. 94, ovvero altro provvedimento nei casi previsti dalla legislazione vigente.

b) Concessione edilizia semplice per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o nuova costruzione. Il rilascio della concessione dovrà rispettare quanto stabilito all'articolo 3 della legge Regionale 7 giugno 1980 n. 93, ovvero altro provvedimento nei casi previsti dalla legislazione vigente.

c) Prescrizioni specifiche

Al fine del computo della fabbricabilità fondiaria l.f.), ovvero della verifica del rapporto di copertura R.c.), è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su comuni contermini.

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, a favore del Comune, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

L'agriturismo può essere esercitato - ove sussistano i requisiti - da aziende agricole di qualunque estensione, e potrà comprendere una o più delle seguenti attività :

- a) ristorazione ;*
- b) gestione posti -letto*
- c) vendita prodotti alimentari di produzione propria o locale ;*
- d) maneggio ;*
- e) prestazione d'opera collaborativa nell'esercizio di attività agricola ;*
- f) formazione di corsi professionali o istituti di agraria .*

L'adattamento di esistenti strutture edilizie destinate all'agricoltura, ai fini dell'esercizio dell'agriturismo, è consentito nei limiti previsti dalla L.R. n. 93/80 e dalla legge regionale del 31 gennaio 1992, n. 3.

E' ammessa l'installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture, previa comunicazione al Sindaco circa la tipologia e la durata delle stesse.

Sono ammesse, ove consentito e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di Legge, oltre alle strade espressamente previste in P.R.G., l'apertura di nuove strade destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola, di dimensioni rigidamente limitate alle esigenze connesse, e rigorosamente documentate .

I percorsi comunali, vicinali e consorziali, che per il loro significato testimoniale e per il valore infrastrutturale rappresentano un patrimonio storico sociale appartenente alla collettività, sono confermati allo stato di fatto ; è fatto pertanto divieto di ogni loro alterazione e manomissione senza preventiva autorizzazione.

Sono sottoposti a particolare tutela, anche se non puntualmente individuati, tutti gli elementi naturali e non, che costituiscono il paesaggio agricolo e che testimoniano il valore storico degli interventi dell'uomo: i filari di alberi, i cippi ed ogni altro elemento di riconoscibile valore storico-ambientale.

Sono ammesse solo recinzioni formate da reti metalliche purché di colore verde, non più alte di cm. 180, ancorate su paletti dello stesso colore ed altezza infissi nel suolo su plinti di fondazione; le reti possono essere ricoperte da siepi.

All'interno dell'ambito specifico indicato con apposita simbologia grafica nelle tavole di zonizzazione sono consentite le attività autorizzate nella delibera G.R. n. IV/27410 del 24.12.87 secondo i limiti temporali ed attuativi da questa stabiliti.

In questa zona, in appezzamenti di proprietà aventi superficie non inferiore a m. 1.000, è consentita per una sola volta - anche a soggetti diversi dall'imprenditore o dall'impresa propriamente agricola - la realizzazione di

costruzioni accessorie, con finiture legate all'ambiente agricolo circostante, per il ricovero degli attrezzi agricoli, nel rispetto dei seguenti indici :

S.c.) mass. 5,00 mq. ;

H) mass. 2,50 m. all'estradosso della copertura .

Per quanto riguarda le finiture delle costruzioni accessorie si rimanda alla disciplina dettata all'art. 36.

Sono vietati i depositi di qualsiasi natura che non siano strettamente collegati con l'attività agricola del suolo.

- d) All'interno del perimetro del centro abitato non è consentito insediare nuovi allevamenti.

2.4.2 ART. 24 ZONA D3: NUOVE ESPANSIONI PRODUTTIVE

Art. 24 - ZONE D3

24.1 - Destinazione d'uso

- a) Funzione principale: attività produttiva industriale ed artigianale, nonché le attrezzature , gli impianti e gli spazi per uffici connessi o funzionali a tali attività.
- b) Funzioni secondarie compatibili:
- depositi e magazzini strettamente connessi all'attività produttiva;
 - esposizione e vendita solo in quanto complementare e parte integrante ogni singola unità produttiva;
 - esercizi di vicinato con relativi depositi e magazzini, non aggregabili in medie o grandi strutture di vendita, in conformità alle indagini conoscitive di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Regionale del 21.7.2000, n. 3;
 - residenza esclusivamente di custodia o del titolare.

Tutte le funzioni non esplicitamente indicate, come tali sono da intendersi escluse .

24.2 - Indici urbanistici ed edilizi

U.t.) mass. 1 mq./mq.

H) mass. 12 m. (fatte salve maggiori altezze per singoli volumi tecnici o necessarie per speciali tecnologie a condizione che venga ridotto al minimo l'impatto ambientale)

R.c.) mass. 50%

D.s.) D.c.) D.f.) come stabilito agli articoli 7/8/9
Funzioni secondarie compatibili:

Per le voci di cui al 1° e 2° punto comma b) delle destinazioni d'uso sopra indicate, mass il 20% della S.I.p. complessiva realizzabile nell'area interessata dall'intervento.

Non sono ammessi insediamenti che prevedano esclusivamente depositi e magazzini di stoccaggio.

In caso di particolari lavorazioni il li-mite per depositi e magazzini strettamente connessi alla produzione potrà essere elevato al 50%.

Per la residenza mass. 300 mq. S.I.p. per non più di 2 unità abitative per ogni azienda industriale, mass 150 mq S.I.p. per ogni azienda artigianale.

24.3 - Modalità d'intervento

a) *Concessione edilizia previa approvazione di Piano di Lottizzazione, di Piano per Insediamenti Produttivi, ovvero altro provvedimento nei casi previsti dalla legislazione vigente.*

b) *Prescrizioni specifiche*

Tutti i piani attuativi devono garantire prima del rilascio dell'agibilità la formazione di filari di mitigazione ambientale costituiti da essenze di alto fusti locali o tradizionali impiantati in modo da generare una cortina arborea continua su almeno il 50% del perimetro di Piano. Possibilmente i lati che devono maggiormente essere oggetto di mitigazione sono quelli rivolti verso le aree rurali e quelli verso strade o spazi pubblici, su questi ultimi è consentita l'interruzione della cortina limitatamente agli accessi e alla visibilità degli ingressi principali uffici e/o insegne pubblicitarie.

In relazione alle determinazioni assunte ai sensi della L.R. 1/2001, in adeguamento ai disposti di cui al titolo III, nell'intervento di pianificazione individuato con il n. 33, i soggetti attuatori, dovranno impegnarsi alla realizzazione di "standards qualitativi", ovvero alla realizzazione di opere per un importo di 1.250.000,00 Euro (come indicato nella relazione tecnica illustrativa allegata al Piano dei Servizi) .

Le recinzioni devono rispettare dal ciglio stradale :

- la distanza minima di m 5,00

Tale zona di rispetto deve essere curata e mantenuta a cura dei rispettivi proprietari.

2.5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ENTEROGERMINA

Le informazioni riportate nel presente capitolo hanno lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche generali del progetto di espansione dell'edificio esistente adibito alla Produzione Farmaceutica E.G. (produzione e confezionamento Enterogermina), collocato quasi interamente in zona produttiva D3, costituendo il necessario compendio a quanto specificato nell'elaborato grafico di progetto allegato all'istanza di Verifica di assoggettabilità (elaborato K254-30-C-01-1150 revisione A).

Le caratteristiche architettoniche e progettuali così come quelle del ciclo produttivo descritte sono prese come riferimento per la valutazione dei possibili effetti sull'ambiente trattata nel successivo capitolo 4.

2.5.1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nell'ampliamento dell'edificio esistente adibito alla Produzione Farmaceutica E.G. (produzione e confezionamento Enterogermina) e relativo magazzino.

L'intervento d'ampliamento è previsto in aderenza sul lato ovest all'edificio esistente in due parti separate, una a destinazione produzione e confezionamento ed una a destinazione magazzino.

2.5.2 INQUADRAMENTI CATASTALI E URBANISTICI

L'area in oggetto si trova in zona D3 secondo P.R.G. ed è zonizzata con la destinazione a nuove espansioni produttive ed a tutte quelle funzioni ad essa connesse.

Il complesso è censito al Catasto del Comune di Origgio al foglio n° 13 particella 2301, subalterno 502 mappale 4474 con superficie totale di m² 29.705,25 (riferito alla zona D3).

PARAMETRI URBANISTICI

- SUPERFICIE FONDIARIA DEL LOTTO ZONA D3 (Sf): m² **29.705,25**
- INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf): **massima 1m²/m²**
- S.L.P. CONSENTITA m² 29.705,25 x 1: m² **29.705,25**
- S.L.P. IN PROGETTO: m² **2003,62**
- S.L.P. COMPLESSIVA: m² **9148,03** < m² **29.705,25**
- SUPERFICIE COPERTA CONSENTITA m² 29.705,25 x 50%: = m² **14.852,62**
- SUPERFICIE COPERTA IN PROGETTO: m² **1512,82**
- SUPERFICIE COMPLESSIVA: m² **6735,31** < m² **14.852,62**

2.5.3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

GENERALITA'

Le parti previste in ampliamento, oggetto della presente relazione, sono previste in continuità strutturale e funzionale con l'edificio esistente. Le strutture, i materiali utilizzati e le scelte tecnologiche sono dunque coerenti con l'edificio esistente.

LAYOUT, DIMENSIONI E DESTINAZIONI

La porzione di edificio in ampliamento adiacente all'area produzione, è di due piani fuori terra.

La porzione di ampliamento al magazzino, è di un piano fuori terra.

L'ampliamento dell'edificio produzione è richiesto per la produzione del prodotto finito e confezionamento primario e secondario di "solidi orali".

Il piano terra è collegato all'edificio esistente e all'ingresso principale mediante il prolungamento del corridoio sud, nell'area di confezionamento la parete esterna esistente viene eliminata al fine di realizzare un unico spazio dedicato alle linee di confezionamento (nuove ed esistenti).

L'ingresso, i servizi igienici e tutte le aree di servizio sono le stesse dell'edificio esistente, non sono previsti ampliamenti relativi a suddetti spazi e non essendo previsto un aumento del numero del personale, i servizi esistenti sono compatibili con l'intervento di ampliamento.

Nella zona produttiva, picchetti A÷F'5÷10 tutti i locali hanno altezza all'intradosso del solaio di 5,70 m (sottotrave di 5,00 m) ed altezza al controsoffitto di 3,00 m, nell'area confezionamento il controsoffitto è a 3,50 m.

Il magazzino ha un'altezza all'intradosso del solaio di 12,00 m.

Il piano primo ospita esclusivamente vani tecnici mentre la maggiore superficie è destinata a terrazzo scoperto, in continuità a quello dell'edificio esistente (picchetti C÷F'5÷10).

La compartimentazione, come da prescrizione dei VV.F., è garantita da murature in blocchetti REI e da strutture in cemento armato.; le partizioni interne sono realizzate con pareti in cartongesso e, per taluni ambienti, pareti mobili di tipo smontabile per facilitare l'installazione dei macchinari.

La struttura è per gran parte dell' ampliamento, costituita da pilastri e travi di tipo prefabbricato con una piccola parte realizzata in carpenteria metallica.

I tamponamenti di facciata sono realizzati con pannelli di tipo sandwich coibentati e pannelli in calcestruzzo prefabbricato. I solai sono realizzati con elementi prefabbricati.

Gli infissi sono di tipo a nastro, a taglio termico, in alluminio, vetri termocamera, anti-riflesso ed anti-infortunistici. Il fronte della facciata Sud del vano tecnico presenta serramenti a nastro di cui alcuni apribili.

Nell'edificio produzione le scale metalliche per uscita di sicurezza, esterne esistenti sul fronte ovest, vengono modificate e spostate sui fronti sud e ovest del nuovo volume di ampliamento.

FINITURE

Tutte le finiture sono di tipo "farmaceutico":

- Le pareti sono in parte tinteggiate con idropitture acriliche o epossidiche, in parte sono rivestite con teli di PVC.
- I pavimenti dei locali sono prevalentemente realizzati con teli di PVC; le aree tecniche al piano terra e primo sono finite con la finitura del massetto.
- I controsoffitti sono di tipo lavabile, a seconda delle necessità, in fibra minerale o metallici.
- Per agevolare le operazioni di pulizia nelle aree con specifici requisiti di pulizia sono previsti raccordi curvi con profili raggati (detti sgusci) all'incontro tra pavimento- parete e parete- parete.
- L'intradosso solaio dei locali tecnici, non controsoffittati, sono tinteggiati con idropitture acriliche o epossidiche.

2.5.4 IMPIANTI TECNOLOGICI E SMALTIMENTO SCARICHI

SMALTIMENTO ACQUE E SCARICHI

A servizio dell'edificio esistente e dell'ampliamento e delle aree esterne adiacenti esistono 5 reti di smaltimento liquidi separate:

- una rete nera per le acque di scarico dei servizi igienici che confluisce nella fossa biologica tricamerale;
- una rete acque saponose per i lavelli e docce che confluisce nella parte centrale della fossa biologica tricamerale;
- una rete meteorica per le acque di copertura, direttamente allacciata ai pozzi perdenti;
- una rete meteorica per il drenaggio delle acque bianche (piazzali e strade), con passaggio nella vasca di prima pioggia e poi, una volta raggiunto il livello massimo di riempimento, l'acqua eccedente viene confluita nei pozzi perdenti. L'acqua contenuta nella vasca di prima pioggia, trascorso un periodo di 48 ore, viene trasferita a mezzo di pompa nel collettore principale esistente.
- una rete per le acque di processo che, previo trattamento in un bacino di neutralizzazione, viene collegata ad una vasca di calma nella quale confluiscono le acque nere già trattate e le meteoriche;

Il progetto di ampliamento prevede l'allaccio alle reti esistenti in pozzetti esistenti per i seguenti item:

-
- fognatura industriale per la parte di acque di processo (ampliamento)
 - una rete meteorica per il drenaggio delle acque bianche (ampliamento)
 - fognatura acque meteoriche per la parte di copertura (ampliamento)

Nel progetto di ampliamento non sono previste variazioni relative a servizi igienici e spogliatoi e dunque le reti di scarico acque nere e acque saponose restano immutate.

IMPIANTI TECNOLOGICI

I locali sono serviti da numero 2 distinti impianti di condizionamento atti a mantenere condizioni termoisometriche ambientali di benessere. In particolare uno è del tipo a tutt'aria e uno a ricircolo; quello destinato al magazzino è del tipo ad aerotermi.

Le centrali di trattamento aria sono posizionate nel vano tecnico al piano primo del fabbricato come anche i gruppi di espulsione aria.

Le condizioni termoisometriche interne sono:

INVERNO

$T = 21 \pm 2^{\circ}\text{C}$ U.R. = $45 \pm 5\%$

ESTATE

$T = 23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ U.R. = $50 \pm 5\%$

Le centrali di trattamento aria garantiscono un ricambio di aria esterna pari a min. 40 mc/ora per persona (per i servizi igienici 6 vol/h minimo).

2.5.5 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

La ditta produce farmaceutici; in particolare l'area interessata dall'intervento è occupata da un reparto per la produzione di Enterogermina, ovvero una sospensione liquida orale di un microrganismo sporigeno poliantibiotico resistente.

La preparazione della sospensione può essere suddivisa in sintesi in tre fasi.

La prima fase, che avviene in laboratorio, consiste in operazioni routinarie di replicazione degli standard, che verranno successivamente utilizzati nel processo produttivo vero e proprio.

Le altre due fasi consistono in:

- Preparazione del *Principio Attivo*;
- Preparazione del *Prodotto finito*.

ATTIVITA' IN LABORATORIO

Le operazioni svolte in laboratorio consistono in analisi microbiologiche, controllo qualità e preparazioni di colture in soluzione acquosa, che vengono conservati ad una temperatura di circa 5 °C.

PREPARAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO

I preparati di laboratorio vengono successivamente trattati a livello industriale con i seguenti stadi:

- Fermentazione: con diluizione in grandi quantitativi di acqua (circa 3000 litri)
- Congelamento e stoccaggio del Concentrato a temperature di circa -20°C

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO FINITO

La materia prima del processo di Produzione prodotto finito è il concentrato congelato; partendo dalla materia prima, si hanno le seguenti fasi:

- Scongelamento del Concentrato.
- Preparazione Sospensione: il concentrato scongelato viene ulteriormente diluito in serbatoi di circa 5000 litri di acqua distillata, preventivamente sanitizzati a vapore.
- Confezionamento primario: la soluzione preparata viene pompata alle macchine riempitrici che formano la fiala in polietilene a bassa densità, la riempiono con il prodotto e la saldano. Dalla macchina escono fiale in strisce da dieci (packs). Il polietilene necessario alla produzione delle fiale verrà alimentato alle macchine attraverso un sistema di trasporto pneumatico, che preleverà i granuli da silos ubicati all'esterno del fabbricato.
- Confezionamento secondario: le strisce di fiale in uscita dalle riempitrici vengono inviate attraverso dei nastri trasportatori alle linee di confezionamento secondario. Il confezionamento secondario consiste nell'etichettatura delle fiale, nello astucciamento di una o due strisce per astuccio a seconda del formato, nella bollinatura dell'astuccio, nell'inscatolamento degli astucci e nella pallettizzazione delle scatole.

Saranno presenti macchinari tipici della produzione farmaceutica, a funzionamento automatico o semiautomatico, con uso di acqua, aria compressa, vapore ed alimentazione elettrica; per il confezionamento primario verrà installata una macchina termoformatrice che preventivamente forma la fiala in plastica partendo dal granulato.

2.5.6 NUMERO DI ADDETTI PREVISTI

La realizzazione del nuovo ampliamento ed il previsto incremento produttivo comporterà la necessità di aumentare il livello occupazionale di almeno 6/8 unità.

COMUNE DI ORIGGIO-PROVINCIA DI VARESE

Sanofi Aventis S.p. A.:

Proposta di Variante urbanistica attraverso l'istanza di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.:

Rapporto preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti significativi

Dir. 2001/42/CE, D.Lgs 152/2006 e s.m.i, L.R. 12/2005 e s.m.i.

Relazione.doc

3 RAPPORTI CON IL QUADRO DEI VINCOLI E DEGLI INDIRIZZI SOVRAORDINATI

3.1 VINCOLI NATURALISTICI

L'area interessata dalla proposta variante non ricade all'interno o in prossimità di Aree naturali protette ai sensi della **Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.** e della **Legge regionale 86/83** e di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale-ZPS ai sensi della **Direttiva 79/409/CEE** e Siti di Importanza Comunitaria-SIC ai sensi della **Direttiva 92/43/CEE**).

3.2 VINCOLI PAESAGGISTICI

In base a quanto indicato all'art. 142 lettera g del **D.Lgs 42/2004 e s.m.i.** sono aree tutelate per legge e quindi soggette alle disposizioni di cui alla parte terza-titolo II del decreto stesso (in sintesi la trasformazione del bosco è soggetta ad autorizzazione paesaggistica) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla proposta di variante con la cartografia relativa ai vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (progetto SIBA Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (SIBA) riprodotta sul Portale di cartografia on-line della Provincia di Varese, **(riportata nell'Allegato 4 alla presente relazione)**, evidenzia una parziale interferenza (verificata da foto aeree e rilievi a terra) con un'area a bosco tutelata ai sensi dell'art. 142 lettera g del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. *"territori coperti da foreste e boschi,..."*.

Un altro elemento di rilievo individuato nelle vicinanze ma comunque non interferito è rappresentato dal corso d'acqua denominato Torrente Bozzente e dalla relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004. Il limite della fascia vincolata della sponda sinistra si trova a circa 300 m dall'area di intervento.

Alla luce di quanto emerso, in base alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., del DPCM 12 dicembre 2005 e della D.G.R. 15 marzo 2006 n.8/2121, la realizzazione delle opere all'interno delle aree a bosco interessate dalla variante sarà soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

3.3 VINCOLI FORESTALI

La sovrapposizione parziale dell'area di variante con una superficie boscata, descritta per il vincolo paesaggistico, comporta altresì per la realizzazione delle opere previste al suo interno in base alle normative vigenti in materia, la necessità dell'autorizzazione della trasformazione del bosco da parte della Provincia.

3.3.1 LA LEGGE REGIONALE 31/2008

La Legge Regionale vigente in materia di boschi e foreste, ovvero la **L.R. 5 dicembre 2008 n. 31**, definisce che sono considerati bosco (art.42, comma1):

- a) *le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonche' i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonche' da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;*
- b) *i rimboschimenti e gli imboschimenti;*
- c) *le aree gia' boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.*

La tutela e trasformazione del bosco è normata dall'art. 43 "Tutela e trasformazione del bosco" di cui si riportano i commi 1,2,3,4,5,6:

1. *Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.*
2. *Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunita' montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversita' , con la stabilita' dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversita' si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.*
3. *Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare:*
 - a) *nelle aree con elevato coefficiente di boscosità , di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attivita' selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;*

b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.

4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dalla provincia territorialmente competente; l'autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

a) opere di pubblica utilità ;

b) viabilità agro-silvo-pastorale;

c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;

d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;

e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.

5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi:

a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;

b) di viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;

c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;

d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:

a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;

b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità

Per quanto concerne la Provincia di Varese, il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 22 luglio 2010 ed il termine delle osservazioni è

scaduto il 31-10-2010. Si rimanda al paragrafo successivo, l'analisi delle interferenze dell'area interessata dalla variante con cartografia di tale Piano, di prossima approvazione.

3.3.2 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIF DELLA PROVINCIA DI VARESE

Come evidenziato nel precedente paragrafo, il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 22 luglio 2010 ed il termine delle osservazioni è scaduto il 31-10-2010. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 8/7728.

Il confronto con il PIF è stato fatto con le seguenti cartografie:

- Tav 2L Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali, scala 1:10.000;
- Tav 3B Carta dei tipi forestali, scala 1:25.000;
- Tav 9L Carta delle trasformazioni ammesse, scala 1:10.000;
- Tav 10 L Carta dei rapporti di compensazione, scala 1:10.000.

L'analisi del PIF ha riguardato anche le Norme tecniche di attuazione, di cui sono stati riportati stralci degli articoli di interesse.

3.3.2.1 Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali

Dall'analisi della *Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali* (Tav 2 L) del PIF emerge come l'area interessata dalla proposta di variante sia in parte sovrapposta ad un'area identificata come bosco.

Si evidenzia inoltre come tutta l'area occupata dal complesso dedicato alla produzione di EG, in parte già esistente ed in parte di progetto, che si trova in zona D3, sia sovrapposta ad un'area a bosco.

In realtà, come può si vedere dalla Foto aerea riportata nell'Allegato 1, la superficie effettivamente occupata dal bosco è relegata a parte della superficie oggetto di variante in quanto quella relativa al complesso EG è già stata oggetto di trasformazione e idonea compensazione in base alla normativa regionale a suo tempo vigente.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con stralcio della *Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali* è riportata nell'**Allegato 3** alla presente relazione.

3.3.2.2 Carta dei tipi forestali, dei sistemi verdi e dell'arboricoltura

Dall'analisi della *Carta dei tipi forestali forestali, dei sistemi verdi e dell'arboricoltura* (Tav 3 B) del PIF emerge come l'area identificata come bosco ed interessata dalla variante sia classificata come robinieto puro.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con stralcio della *Carta dei tipi forestali, dei sistemi verdi e dell'arboricoltura* è riportata nell'**Allegato 3** alla presente relazione.

3.3.2.3 Carta delle trasformazioni ammesse

Dall'analisi della *Carta delle trasformazioni ammesse* (Tav 9 L) del PIF emerge come l'area identificata come bosco ed interessata dalla variante sia classificata come superficie boscata la cui tutela e trasformazione è normata dall'art.43 della L.R. 31/08.

Si evidenzia inoltre come fatto per la Tavola 3B, che tutta l'area occupata dal complesso dedicato alla produzione di EG in parte già esistente ed in parte di progetto, che si trova in zona D3, sia sovrapposta ad un'area a bosco interessata da previsioni urbanistiche.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con stralcio della *Carta delle trasformazioni ammesse* è riportata nell'Allegato 2 alla presente relazione.

3.3.2.4 Carta dei rapporti di compensazione

Dall'analisi della *Carta dei rapporti di compensazione* (Tav 10 L) del PIF emerge come l'area identificata come bosco ed interessata dalla variante abbia un rapporto di compensazione par a 1:2.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con stralcio della *Carta dei rapporti di compensazione* è riportata nell'**Allegato 3** alla presente relazione.

3.3.2.5 Norme di attuazione

Di seguito si riportano stralci di alcuni articoli delle Norme di attuazione del PIF pertinenti con il caso in esame e utili alla verifica di compatibilità dell'intervento di variante proposto con il Piano stesso.

Art.16- Rapporti con il ptcp

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale approvato con deliberazione del C.P. n. 27 del 11 aprile 2007. In forza del comma 2 art. 48 della L.R. 31/2008 il P.I.F. costituisce specifico Piano di Settore del PTCP stesso.

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente P.I.F. sono coerenti con i criteri di cui al DLgs 42/2004, e con gli indirizzi di alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, con particolare riferimento al titolo II " Tutela e valorizzazione dei suoli agricoli e dei boschi" e del titolo III "Paesaggio e rete ecologica".

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 dell'art 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i e del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Art. 26-Interventi di trasformazione del bosco, generalità

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

2. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio eventualmente riportante anche le opere di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 28 - Tipologie di trasformazioni ammissibili

Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni ordinarie a fini urbanistici;
- Trasformazioni ordinarie di tipo areale;
- Trasformazioni speciali;

Art. 31 - Trasformazioni speciali

1. Costituiscono trasformazioni speciali:

- a. gli interventi non ricompresi nei precedenti casi che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili (es. sistemazioni idrauliche forestali, idraulico-agrarie, recupero terrazzamenti agricoli, interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale, ecc.). Sono altresì autorizzabili, come trasformazioni speciali, gli allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti, la realizzazione di impianti fotovoltaici, gli ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti e accatastati se di limitato impatto ambientale.

Art. 34 - Aree a medio coefficiente di boscosità

1. In attuazione dei contenuti della DGR n. VIII/2024 del 08.03.06, i comuni, indipendentemente dalla classificazione ISTAT, aventi un coefficiente di boscosità compreso tra 15% e 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio del comune rientrano nelle "Aree a medio di coefficiente di boscosità" e precisamente: Origgio,.....

Art. 37 - Rapporto di compensazione e valore di compensazione

1. Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43, comma 4, L.R. 31/2008.

2. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, ed è distinto in funzione del coefficiente di boscosità, come riportato nella seguente tabella:

INDICE DI BOSCOSITA' COMUNALE	DI VALORE MULTIFUNZIONALE	RAPPORTO DI COMPENSAZIONE	DI Costo del suolo (valore agricolo medio)
<u>MEDIO (15% < i.b. <= 40%)</u>	<u>MEDIO</u>	<u>1:2,0</u>	<u>Seminativo (non irriguo)</u>

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) mq, come già stabilito nella d.g.r. 675/2005.

3. Il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del terreno in cui si presume si dovrà effettuare l'intervento di imboschimento o rimboschimento, ossia al "valore agricolo medio" dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:

- "seminativo non irriguo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati a basso e medio coefficiente di boscosità;
- "Bosco ceduo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati a alto coefficiente di boscosità;

4. Il valore di compensazione è determinato dalla somma del valore del soprassuolo, come definito annualmente dalla Regione Lombardia, e del costo del suolo che corrisponde al "valore agricolo medio" della regione agraria di riferimento definito annualmente dalla commissione esprori, moltiplicato per il rapporto di compensazione. Detto valore si applica ogni mq o frazione di bosco trasformato. Il valore così ottenuto, è aumentato del 20% in caso di monetizzazione e qualora superi l'importo di € 4.000,00

Art. 38 - Uso della carta dei rapporti di compensazione

1. Il P.I.F., ai sensi dell'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco riportato nella tavola 10 - Carta dei rapporti di compensazione, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:1 e 1:4.

Art. 42 - Interventi compensativi in aree con medio o insufficiente coefficiente di boscosità

1. Gli interventi compensativi nei comuni ad insufficiente coefficiente di boscosità e nei comuni privi di boschi si eseguono, di norma, mediante nuovi imboschimenti, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente art. 41.

2. Il PIF individua nella tavola "Carta delle superfici destinate a compensazione" le aree nelle quali eseguire i rimboschimenti compensativi e indica le seguenti priorità:

a. ambito di rete ecologica principale;

b. ambito di rete ecologica secondaria;

c. ambito di PLIS;

d. recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

3. In deroga al precedente comma 1 la Provincia può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali esistenti all'interno dei comuni con insufficiente coefficiente di boscosità, riguardanti:

- boschi a valore multifunzionale elevato ricadenti nella prima classe di priorità, come definita dalla carta 11;
- negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale;
- nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000, monumenti naturali e nei PLIS.

Art. 47 – Disposizioni transitorie

Durante la fase compresa tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PIF, in sede di espressione del parere di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali e in fase di rilascio di autorizzazioni inerenti la trasformazioni del bosco, le prescrizioni dell'approvando PIF stesso costituiranno elemento preferenziale di valutazione degli aspetti forestali.

3.3.2.6 Compatibilità con il PIF

In sintesi, alla luce di quanto emerso dall'analisi del PIF ed in seguito ad una verifica sia tramite foto aerea sia attraverso rilievi a terra si evince che l'area interessata dalla variante è in parte occupata da bosco, così come definito dall'art. 42 della L.R. 31/2008. Trattandosi di bosco trasformabile ai sensi dell'art. 43 della stessa L.R., la realizzazione delle opere all'interno delle aree a bosco interessate dalla variante sarà soggetta ad autorizzazione provinciale e subordinata all'obbligo di compensazione secondo i rapporti indicati.

Pertanto la compatibilità della variante proposta con il PIF, risulta verificata.

La quantificazione nonché la localizzazione degli interventi stessi di compensazione verranno effettuate nell'ambito della richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco, in accordo con le amministrazioni provinciale e comunale.

3.4 INDIRIZZI DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER), aggiungendo l'area alpina e prealpina alla Pianura Padana e Oltrepò Pavese.

La sovrapposizione con la cartografia della RER relativa alla "Pianura Padana e OltrePo Pavese", in particolare con il settore n.52 denominato "Nord Milano", evidenzia come l'area interessata dalla variante sia ricompresa all'interno di un "elemento primario", in particolare di un "elemento di primo livello", a sua volta compreso nell' Area prioritaria per la Biodiversità (DGR 30 dicembre 2009 n.8/10962) identificatoa come AP 3 "Boschi dell'Olon e del Bozzente". L'area in particolare è azzonata come "area ad elevata naturalità (boschi, cespuglieti, altre aree naturali o seminaturali)".

In realtà l'area si colloca quasi sul perimetro dell'elemento di primo livello, nella parte terminale di un'area ben più vasta che si sviluppa verso nord est lungo le direttrici dell'Olon e del Torrente Bozzente. Inoltre l'area interessata si colloca in mezzo a due complessi produttivi esistenti, l'Archimica ad ovest e la Sanofi Aventis ad est, entrambi all'esterno dell'elemento e dell'Area prioritaria della biodiversità.

La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell'ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all'assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.

3.4 VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP DI VARESE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera P.V. n. 27 in data 11.04.2007. L'avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007: ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R. 12/2005 il PTCP ha acquistato efficacia.

Il confronto con il PTCP è stato fatto relativamente ai temi dell'agricoltura e del paesaggio. In particolare, le cartografie analizzate sono:

- AGRICOLTURA - Carta degli ambiti agricoli (Tav.AGR 1 I scala 1:25.000);
- PAESAGGIO - Carta delle rilevanze e criticità (TAV PAE 1 I scala 1:25.000);
- PAESAGGIO - Carta del sistema informativo beni ambientali (TAV PAE 2 scala 1:50.000);
- PAESAGGIO - Carta della rete ecologica (TAV PAE 3 I scala 1:25.000).

Nel caso di interferenze con indirizzi e prescrizioni del PTCP si riportano gli stralci dei relativi articoli delle Norme di Attuazione.

3.4.1 CARTA DEGLI AMBITI AGRICOLI

Dall'analisi della Carta degli ambiti agricoli (elaborato AGR 1 I , scala 1:25.000), si evidenzia il fatto che l'area proposta per la variante interferisce in parte con un ambito agricolo . La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con la Carta degli ambiti agricoli (elaborato AGR1 I) del PTCP è raffigurata nell'**Allegato 4** alla presente relazione. In realtà la superficie relativa all'ambito agricolo in questione non è più a vocazione agricola ed in parte è già stato trasformato in zona produttiva.

La necessità, oltre all'opportunità, che il PTCP individui gli ambiti agricoli, deriva dalla Legge regionale 12/2005 e s.m.i. "Legge per il Governo del territorio" che all'art. 15, comma 4 afferma: *Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionale, ove esistenti.*

Di seguito di riportano alcuni stralci degli artt. 42 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP

Art. 42 comma 3 –Ambiti agricoli

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 15, comma 5 e 18, comma 2 della LR 12/2005 l'individuazione degli ambiti agricoli ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, fino all'approvazione dei PGT.

Art. 43 –Ambiti agricoli –Effetti sulla pianificazione urbanistica vigente

1. L'individuazione degli ambiti agricoli non influisce sulle previsioni dei Piani Regolatori Generali vigenti e/o adottati alla data di assunzione d'efficacia del PTCP, per quanto attiene i seguenti interventi:

a) soggetti al rilascio di titoli abilitativi edilizi nelle aree ad attuazione diretta, o nell'ambito di piani attuativi approvati prima dell'assunzione di efficacia del PTCP, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 46, 3° co.;

b) subordinati alla conclusione dell'iter relativo a piani attuativi adottati prima dell'assunzione di efficacia del PTCP;

c) subordinati all'adozione e all'approvazione, anche successive all'assunzione di efficacia del PTCP, di piani attuativi di iniziativa pubblica;

d) relativi ad opere pubbliche o all'attuazione di standard urbanistici;

e) riguardanti aree ricadenti nel perimetro dei Parchi Regionali dotati di PTC vigente.

2. Per l'attuazione delle previsioni dei PRG, soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata, non ancora adottate alla data di assunzione d'efficacia del PTCP, è possibile avvalersi dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 9 delle presenti norme.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai PGT già vigenti o definitivamente approvati alla data di approvazione del PTCP, sino al momento della loro revisione.

L'area interessata dalla variante ricade nel territorio comunale di Origgio, per il quale vige la definizione degli ambiti agricoli del PTCP in quanto, ad oggi, non è ancora vigente il PGT, che provvede alla definitiva perimetrazione delle aree da destinare all'attività agricola.

3.4.2 CARTA DELLE RILEVANZE E CRITICITA'

Gli elementi di rilevanza e di criticità paesaggistica vengono riportati nella *Carta delle rilevanz e criticità*, cui fa riferimento la normativa del Piano. Vengono individuati come elementi di rilevanza paesaggistica:

- per la naturalità dei luoghi: le aree ad elevata naturalità, le aree di particolare rilevanza naturale e ambientale, i monumenti naturali e le emergenze naturali (vette, crinali, selle);
- per la storicità, la memoria e l'identità dei luoghi: i centri e i nuclei storici, la viabilità storica, l'ordito agrario, i beni storico-culturali, le presenze archeologiche, i musei, i luoghi dell'identità;
- per la percezione, la fruibilità dei luoghi: la viabilità di interesse paesaggistico (strade, sentieri, piste ciclabili), i punti panoramici, i porti, gli imbarcaderi, le linee di navigazione.

Vengono individuati come elementi di criticità paesaggistica:

- aree produttive dismesse;

- cave cessate in stato di degrado

Dall'analisi della *Carta delle rilevanze e criticità* (elaborato PAE1 I, scala 1:25.000) si evidenzia come l'area interessata dalla proposta di variante ricade nell'Ambito paesaggistico Lura-Saronno.

Non sono interferite né si trovano nelle immediate vicinanze Rilevanze naturali, Rilevanze della percezione e fruibilità, Rilevanze storiche e culturali, Criticità,...

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con la *Carta delle rilevanze e criticità* (elaborato PAE1 I) del PTCP è raffigurata nell'Allegato 3 alla presente relazione.

3.4.3 CARTA DEL SISTEMA INFORMATIVO BENI AMBIENTALI

La *Carta del sistema informativo beni ambientali* riporta tutti i vincoli paesaggistici richiamati dal D. Lgs 142/2004 e s.m.i. ad eccezione di quello relativo ai boschi per i quali si rimanda al PIF. E' necessario infatti ricordare che i vincoli relativi alle aree coperte da foreste e da boschi non sono riportate per ragioni grafiche, dal momento che gran parte del territorio della Provincia di Varese è coperta da boschi e risulta quindi fortemente interessata dal vincolo.

Dall'analisi della *Carta del sistema informativo beni ambientali* (Elaborato PAE2, scala 1:50.000) emerge come l'area interessata dalla proposta di variante non interferisca direttamente con beni o aree vincolate ai sensi del D.Lgs 142/2004 e s.m.i..La verifica relativa al vincolo dei boschi è stata fatta mediante l'analisi del SIBA regionale ed è trattata al precedente punto 3.4.1

L'unico elemento di rilievo individuato nelle vicinanze è rappresentato dal corso d'acqua denominato Torrente Bozzente e dalla relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004. Il limite della fascia vincolata della sponda sinistra si trova a circa 300 m dall'area di intervento.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con la *Carta del sistema informativo beni ambientali* (elaborato PAE2) del PTCP è raffigurata nell'**Allegato 4** alla presente relazione.

3.4.4 CARTA DELLE RETE ECOLOGICA

Dall'analisi della *Carta della rete ecologica* (elaborato PAE 3 I, scala 1:25.000) emerge come l'area interessata dalla proposta di variante non interferisce né con Ambiti di massima naturalità né con Elementi di progetto quali Core areas, Corridoi ecologici e aree di completamento, Fasce tampone,...

L'elemento di rilievo più vicino individuato è rappresentato dal Corridoio ecologico e area di completamento e relativa Fascia tampone di primo livello situate ai margini del Torrente Bozzente, ad ovest dell'area di intervento, ad una distanza di circa 500 m.

La sovrapposizione dell'area interessata dalla variante con la *Carta della rete ecologica* (elaborato PAE1 I) del PTCP è raffigurata nell'**Allegato 4** alla presente relazione.

3.4.5 COMPATIBILITA' CON IL PTCP

Dall'analisi degli elaborati del PTCP descritta nei paragrafi precedenti emerge come unica difformità con i contenuti del Piano il fatto che l'area di proposta di variante ricada in parte in un ambito agricolo così come definito ai sensi dell'art.15 comma 4 della L.R.12/2005.

Dalle foto aeree e dal sopralluogo effettuato a terra appare comunque evidente che il territorio interessato da tale ambito agricolo non sia più a vocazione agricola e sia inoltre in parte ricadente all'interno di una zona produttiva in base all'azzonamento del PRG di Origgio.

COMUNE DI ORIGGIO-PROVINCIA DI VARESE

Sanofi Aventis S.p. A.:

Proposta di Variante urbanistica attraverso l'istanza di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.:

Rapporto preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti significativi

Dir. 2001/42/CE, D.Lgs 152/2006 e s.m.i, L.R. 12/2005 e s.m.i.

Relazione.doc

4 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE

4.1 CARATTERISTICHE DELLE AREE E COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE

L'intervento può essere interpretato come un'operazione di ampliamento con modifica di destinazione d'uso in coerenza con lo scenario urbanistico di inserimento, rispetto alla quale l'individuazione degli eventuali impatti ambientali residui non definisce un profilo di fattibilità o meno delle opere, ma piuttosto la ricerca delle condizioni per il migliore inserimento ambientale complessivo.

L'unico fattore di attenzione ambientale individuato alla scala locale per l'ambito di intervento è rappresentato dalla presenza del bosco collocato a ridosso del complesso produttivo esistente dedicato alla produzione di Enterogermina.

La superficie direttamente interessata dalla variante, come evidenziato nella parte terza del presente Rapporto preliminare relativa al quadro degli indirizzi e dei vincoli sovraordinati, è attualmente parzialmente interessata da vegetazione boschiva. In particolare, l'area di variante occupa la fascia marginale di un bosco collocato tra il complesso produttivo Sanofi Aventis (ad est) ed il complesso produttivo di Archimica (ad ovest) e caratterizzato dalla predominanza della specie arborea Robinia pseudoacacia (robinieto), di scarso valore naturalistico ed ecologico.

Le possibili interferenze tra le opere in progetto nella proposta di variante ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate.

- atmosfera
- ambiente idrico
- suolo e sottosuolo
- vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- rumore
- paesaggio

Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi.

4.2 POTENZIALI EFFETTI ATTESI

Le potenziali pressioni specifiche attese dalle scelte del SUAP, in riferimento alle componenti individuate sono di seguito illustrate.

4.2.1 ATMOSFERA:

I possibili impatti sulla componente atmosfera sono legati alle emissioni di polveri e gas inquinanti in atmosfera dovute all'aumento di traffico indotto dalla realizzazione dell'ampliamento in progetto ed alle emissioni per il funzionamento del nuovo edificio.

In considerazione delle dimensioni e della tipologia dell'intervento e del contesto ambientale di riferimento, la pressione generata dalla realizzazione delle opere previste nell'area di proposta della variante urbanistica non porterà significative variazioni della qualità dell'aria.

4.2.2 AMBIENTE IDRICO:

Come già descritto nella descrizione del progetto di ampliamento di cui al Capitolo 2, a servizio dell'edificio esistente e dell'ampliamento e delle aree esterne adiacenti esistono 5 reti di smaltimento liquidi separate:

- una rete nera per le acque di scarico dei servizi igienici che confluisce nella fossa biologica tricamerale;
- una rete acque saponose per i lavelli e docce che confluisce nella parte centrale della fossa biologica tricamerale;
- una rete meteorica per le acque di copertura, direttamente allacciata ai pozzi perdenti;
- una rete meteorica per il drenaggio delle acque bianche (piazze e strade), con passaggio nella vasca di prima pioggia e poi, una volta raggiunto il livello massimo di riempimento, l'acqua eccedente viene confluita nei pozzi perdenti. L'acqua contenuta nella vasca di prima pioggia, trascorso un periodo di 48 ore, viene trasferita a mezzo di pompa nel collettore principale esistente.
- una rete per le acque di processo che, previo trattamento in un bacino di neutralizzazione, viene collegata ad una vasca di calma nella quale confluiscono le acque nere già trattate e le meteoriche;

Il progetto di ampliamento prevede l'allaccio alle reti esistenti in pozzetti esistenti per i seguenti item:

- fognatura industriale per la parte di acque di processo (ampliamento)
- una rete meteorica per il drenaggio delle acque bianche (ampliamento)
- fognatura acque meteoriche per la parte di copertura (ampliamento)

Nel progetto di ampliamento non sono previste variazioni relative a servizi igienici e spogliatoi e dunque le reti di scarico acque nere e acque saponose restano immutate.

In considerazione di ciò, la realizzazione delle opere di ampliamento all'interno della variante urbanistica non produrrà incrementi significativi dell'impatto attuale sulla componente in questione.

4.2.3 SUOLO E SOTTOSUOLO:

L'occupazione di suolo libero non edificato (consumo di suolo), costituisce nel caso in esame, l'impatto negativo ambientale di maggiore entità. La superficie interessata dalla variante urbanistica, che prevede il passaggio da una zona agricola ad una produttiva, ammonta a circa 4500 mq. Tuttavia il consumo di suolo è limitato all'area utilizzata per la realizzazione dell'ampliamento e della viabilità interna, mantenendo permeabile la residua porzione di terreno.

4.2.4 VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI

Gli impatti sulle componenti biotiche sono sintetizzabili nella trasformazione di parte della superficie boscata che interessa l'area della proposta di variante. Si tratta insieme al consumo di suolo di un impatto irreversibile, seppur compensabile secondo la normativa vigente, tramite la piantumazione di nuovi boschi in altre aree.

Il valore ecologico della superficie boscata in questione è scarso, in considerazione sia della sua composizione floristica (si tratta di un robinieto classificabile come puro) sia della sua collocazione (a ridosso del complesso produttivo esistente e marginale rispetto alla parte centrale del bosco).

La superficie della variante interessata dalla vegetazione boschiva ammonta a circa 2300 mq.

4.2.5 RUMORE

L'ampliamento dell'edificio Enterogermina produrrà rumori limitati al funzionamento delle attività svolte e pertanto rispettoso della normativa vigente. L'inquinamento acustico generato dal comparto sarà imputabile prevalentemente al relativo aumento del traffico veicolare. Complessivamente l'impatto sulla componente non incrementerà in maniera significativa rispetto allo stato attuale.

4.2.6 PAESAGGIO

La realizzazione dei nuovi edifici e della viabilità interna al comparto produttivo comporterà un'intrusione nel contesto visivo sensibile con minima alterazione di relazioni paesistiche esistenti.

Gli effetti attesi sono approfonditi nei paragrafi che seguono con riferimento specifico alla fase di realizzazione delle opere ed a quella di esercizio.

4.3 IMPATTI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

La fase di realizzazione di nuovi interventi edilizi all'interno di ambiti già urbanizzati (nuovo edificio in ampliamento a quello esistente e viabilità interna al complesso produttivo), può dare luogo ad interferenze ambientali laddove il contesto urbanistico evidenzia la presenza di ricettori sensibili (quali residenze, scuole, ecc.).

La movimentazione dei mezzi di cantiere e le diverse fasi di lavorazione comportano infatti, tipicamente, emissioni acustiche, possibili sollevamenti di polveri e l'interessamento della viabilità locale da parte di transiti di mezzi pesanti, in particolare nelle fasi preliminari lavorazione.

Nel caso in esame, da un lato, la ridotta entità degli interventi non denota potenziali interferenze significative, dall'altro, le caratteristiche del contesto (prevalentemente industriale) non presentano sensibilità tali da indurre attenzioni specifiche.

Rispetto alle componenti atmosfera e rumore, le moderne modalità di conduzione e gestione dei cantieri consentono peraltro significative mitigazioni degli impatti, con accorgimenti specifici volti a ridurre i possibili fattori di disturbo.

Analogamente, per quanto riguarda gli effetti sul traffico veicolare, una adeguata scelta di programmazione oraria e settimanale degli spostamenti potrà rendere pienamente compatibili le movimentazioni necessarie con il regime attuale di traffico locale.

Rimane invece ineliminabile l'interferenza costituita dalla prevista utilizzazione di suoli attualmente liberi da edificazione, la quale può essere esaminata nell'ambito degli effetti di carattere paesaggistico di cui al paragrafo successivo. Lo stesso dicasi per il consumo di superficie boscata, peraltro di modesta entità e relativa ad una fascia marginale e di scarsa qualità naturalistica, che verrà in ogni caso adeguatamente compensata secondo le normative vigenti in materia.

Ciò premesso, e valutato anche il carattere transitorio, gli impatti potenziali correlabili alla fase di realizzazione delle opere presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale e della buona pratica edilizia, senza esigenza di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica generale, tipica della VAS.

4.4 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

Al completamento delle opere in progetto e con l'attivazione delle funzioni previste, gli impatti ambientali sono riconducibili per lo più all'uso del suolo ed all'inserimento paesaggistico.

La modificazione nell'uso del suolo, con utilizzo di aree ad oggi libere da edificazione ed occupata parte da una superficie bosco, costituisce un impatto ambientale ineliminabile connesso all'intervento. Come già sottolineato in precedenza, per quanto riguarda la superficie a bosco, si tratta di una fascia marginale di scarso valore naturalistico (robinieto) inserita in un contesto comunale caratterizzata dalla abbondante presenza di macchie boscate di questo tipo.

Con riferimento agli aspetti insediativi più generali, i connotati di utilizzo che verranno a configurarsi con l'intervento in oggetto non presentano caratteri tali da pregiudicare valori preesistenti o vulnerabilità specifiche dell'ambito interessato. Il contesto di inserimento risulta prevalentemente a carattere produttivo, periferico rispetto ai centri urbani di Origgio (a nord) e Lainate (a sud) e prossimo alla viabilità autostradale A9 ed A8.

L'ampliamento dell'area produttiva previsto secondo la proposta presentata si configura come un progetto di modesta entità, risultando come tale sostenibile.

Gli impatti derivanti dal limitato aumento delle emissioni acustiche ed atmosferiche e da una crescita dell'assorbimento energetico, risultano marginali in quanto per il primo aspetto, rimarrà pressochè inalterata la situazione attuale; mentre per il secondo aspetto l'aumento risulterà trascurabile se paragonato al quantitativo energetico consumato dall'intera area.

In conclusione non si evidenziano potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'intervento tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale. Non si ravvisano, inoltre, particolari segni del patrimonio culturale che possano trarre detrimento dalle opere in progetto.

4.5 DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA

Considerate le previsioni di intervento in esame, le caratteristiche generali dell'ambito interessato e le potenziali interferenze ambientali correlabili alla proposta di variante urbanistica fin qui espresse, è possibile assumere che l'estensione nello spazio degli effetti attesi dall'intervento risulti riferita all'ambito locale nel quale le opere in progetto potranno risultare percepibili a livello visuale. Tale ambito spaziale può essere identificabile indicativamente come l'area racchiusa in un raggio di 400+500 m dal sito di intervento, all'interno del quale ricadono ambiti a destinazione produttiva ed agricola (in parte occupate da superfici a bosco) ed assi della viabilità di scorrimento.

4.6 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE: MIGLIORAMENTO DELL'INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Il miglioramento dell'inserimento paesaggistico a mitigazione degli impatti visivi degli edifici esistenti e di quelli nuovi sarà effettuato attraverso l'implementazione di nuove quinte arboree e nuove macchie arbustive che, ove si rendesse necessario, potranno anche sostituire quelle già esistenti (piante morte o deperienti).

5 CONCLUSIONI

5.1 REQUISITI DI VALENZA LOCALE DELLA VARIANTE

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della proposta d'intervento (variante puntuale allo strumento urbanistico vigente), si evidenzia come la stessa:

a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;

b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

La previsione d'intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 1, pertanto il progetto di variante esula dall'ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi non si identificano per il progetto in variante requisiti di valenza territoriale di scala sovracomunale.

A livello comunale, le funzioni urbanistiche e le opere che il progetto prevede appaiono conformi con lo scenario urbanistico già esistente.

Con riferimento alla disciplina di livello regionale, quanto esposto ai paragrafi precedenti evidenzia come la variante urbanistica proposta determini l'uso di piccole aree a livello locale e comporti modifiche minori.

Come evidenziato, i contenuti di tale variante sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico consolidato (ambito produttivo) e condiviso; risultano dunque esclusi contenuti di variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica secondo l'accezione più ampia ai quali viene propriamente riferito il procedimento di VAS.

5.2 CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DELLA VARIANTE DALLA PROCEDURA DI VAS

Alla luce di quanto sopra espresso si sintetizza come segue la relazione tra la proposta di variante urbanistica in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

a) la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;

b) la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente non produce effetti sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 79/409/CEE e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richiede approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

La previsione d'intervento non rientra dunque entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come precisato dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 6, comma 2, del D.Lgs).

c) il principale effetto ambientale correlabile all'intervento è legato al consumo di suolo ed alla parziale interferenza con una superficie boscata direttamente interessata dalle realizzazione delle opere. Tale impatto, comunque molto limitato per estensione e qualità della vegetazione interferita, verrà adeguatamente compensato in base alla vigente normativa in materia forestale. Gli altri effetti ambientali potenzialmente correlabili alla realizzazione dell'intervento presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, con aspetti principalmente riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle opere e quelli di completamento di uno scenario urbanistico già configurato e condiviso; non si ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica secondo le diverse accezioni di legge.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso complessivo e procedurale che essi esprimono, si ritiene possibile assumere l'esclusione della variante puntuale allo strumento urbanistico vigente in esame da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori.

6 ALLEGATI CARTOGRAFICI:

Sono allegati al presente rapporto preliminare:

ALLEGATO 1: LOCALIZZAZIONE PUNTUALE DELLA VARIANTE AL PRG (FOTO AEREA);

ALLEGATO 2: SOVRAPPOSIZIONE CON STRALCIO DEL PRG VIGENTE (TAVOLA 15 D AZZONAMENTO E VIABILITA');

ALLEGATO 3: SOVRAPPOSIZIONE CON TEMATISMI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI VARESE;

ALLEGATO 4 : SOVRAPPOSIZIONE CON TEMATISMI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI VARESE.